

(N. 1813)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTHET

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1971

Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — L'aumento della popolazione stabile e provvisoria nella Regione autonoma Valle d'Aosta, dei lavoratori e loro familiari non residenti, delle presenze dei turisti-villeggianti ed in particolare l'incremento della motorizzazione hanno denunciato, per alcuni generi, già nell'anno 1970 una insufficienza nella disponibilità dei contingenti previsti dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, per cui è necessario che tali contingenti vengano adeguati alle effettive necessità locali, in attesa che siano concordate le norme di attuazione della zona franca, prevista dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

I generi per i quali necessita l'adeguamento sono i seguenti: zucchero, caffè crudo, spiriti, birra, benzina, gasolio, libri di testo scolastici ed attrezzature per l'agricoltura.

In relazione all'aumento della popolazione ed all'incremento del parco automobilistico, per poter garantire alla popolazione regionale il fabbisogno almeno per quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1973, occorre che i contingenti

relativi ai generi stessi vengano aumentati nella misura seguente:

zucchero da quintali 40.000 a quintali 50.000;

caffè crudo da quintali 6.000 a quintali 7.000;

spiriti da ettanidri 1.500 a ettanidri 2.000;

birra da ettolitri 10.000 a ettolitri 20 mila;

benzina da quintali 150.000 a quintali 250.000;

gasolio da quintali 50.000 a quintali 100.000;

libri di testo scolastici in altre lingue da lire 10.000.000 a lire 15.000.000;

attrezzature per l'agricoltura da lire 75.000.000 a lire 150.000.000.

Le richieste di fabbisogno di cui sopra scaturiscono dalle situazioni dei vari generi a fine distribuzione per l'anno 1969, nonché dalle previsioni di consumo che si prospettano dall'inizio del corrente anno, in re-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lazione all'aumento della popolazione e degli autoveicoli e motocicli.

La situazione della distribuzione dei generi in questione è la seguente:

Benzina.

Nell'anno 1969 sono stati distribuiti buoni benzina agli aventi diritto per un totale di quintali 166.872 contro una disponibilità in contingenti di quintali 150.000.

Al 1° gennaio 1970 il conto di tale genere presenta un *deficit* per merce anticipata dalle varie società petrolifere che operano nella Regione di quintali 19.636, *deficit* formato da quintali 16.872 per maggior distribuzione per l'anno 1969 e da quintali 2.764 per *deficit* passivo delle precedenti gestioni già esistente al 1° gennaio 1969.

L'insufficienza dell'attuale contingente appare più che evidente se si tiene conto che dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 il parco degli autoveicoli della Regione ha segnato il seguente incremento (vedasi allegato):

a) autovetture e autocarri funzionanti a benzina 10.732, pari al 54,1;

b) motocicli, motoscooters, eccetera 4.125, pari al 20,4;

c) autocarri funzionanti a gasolio 453, pari al 27,5;

incremento che comporta un aumento annuo del fabbisogno del 12,5 per cento circa.

Tenuti presenti l'incremento del parco degli autoveicoli di cui sopra e la conseguente percentuale di aumento annuo dei consumi, il fabbisogno della benzina per soddisfare la distribuzione alle attuali quote mensili risulta il seguente:

anno 1970 (quintali 187.000 distribuzione normale, 19.636 *deficit* da coprire) quintali 206.636;

anno 1971, quintali 210.000;

anno 1972, quintali 235.000;

anno 1973, quintali 264.000.

Occorre pertanto poter disporre con decorrenza 1° gennaio 1970 di un contingente di almeno quintali 230.000 annui, tenendo

conto che l'attivo che si avrebbe negli anni 1970 e 1971 verrebbe assorbito totalmente dal passivo degli anni 1972 e 1973.

Gasolio.

La situazione della distribuzione del gasolio, anche se migliore di quella della benzina, non presentando per ora saldo passivo, non è tale da soddisfare le necessità degli autotrasportatori della Valle.

Per restare nei limiti della disponibilità sono state poste delle limitazioni alle assegnazioni. Infatti le ditte non percepiscono l'assegnazione per tutti gli autocarri di cui sono proprietarie, ma soltanto nella proporzione di uno per ogni 500 mila lire di reddito imponibile di ricchezza mobile accertata presso gli uffici delle imposte.

Questa limitazione ha colpito particolarmente le ditte commerciali, industriali, artigiane e agricole aventi minor reddito, le quali per la maggior parte percepiscono le assegnazioni soltanto per un solo autocarro.

Sta inoltre il fatto che non è stato possibile finora soddisfare totalmente le richieste dei concessionari delle autolinee che effettuano il trasporto degli operai e degli studenti nonché quelle che interessano il servizio pubblico della città di Aosta, ai fini del contenimento delle tariffe entro i limiti favorevoli agli utenti interessati.

Per essere nella possibilità di soddisfare le necessità prospettate occorre poter disporre di un contingente di gasolio di almeno quintali 100.000 annui.

Zucchero e caffè.

Per lo zucchero ed il caffè crudo la distribuzione impegna ormai tutto il contingente.

L'incremento della popolazione avente diritto, anche se non in misura molto evidente, è però costante. Dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 è stato di 2.972 unità nella popolazione stabile e di 3.403 unità per i lavoratori non residenti e loro familiari.

Dalle previsioni fatte, per la prosecuzione della distribuzione nelle quantità capitarie a tutt'oggi adottate dello zucchero e del caffè

fè fino all'anno 1973, necessita che gli attuali contingenti vengano elevati come segue:

zucchero, da quintali 40.000 a quintali 50.000;

caffè crudo, da quintali 6.000 a quintali 7.000.

Si tenga presente che, mentre l'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, stabilisce che i contingenti di merce in esenzione fiscale previsti dalla legge stessa vengano concessi alla Regione per il fabbisogno locale, sia lo zucchero che il caffè per la scarsa disponibilità del contingente sono stati riservati pressochè alla popolazione, mentre sono stati fino ad ora esclusi dalle assegnazioni tutti gli esercizi pubblici, alberghi, pensioni eccetera.

Movimento della popolazione precitata dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969:

popolazione residente e provvisoria:

consistenza al 1° gennaio 1967 108.068

consistenza al 31 dicembre 1969 111.040

aumento 2.972

pari al 3 per cento circa;

popolazione non residente (lavoratori e familiari):

consistenza al 1° gennaio 1967 7.637

consistenza al 31 dicembre 1969 11.040

aumento 3.403

pari al 45 per cento circa;

popolazione turistica:

tessere distribuite nel 1968 278.000.

L'aumento annuale si aggira intorno all'8 per cento.

Birra.

Con l'attuale disponibilità di ettolitri 10 mila è possibile soddisfare le necessità della distribuzione soltanto in parte. Alla birra Zimmermann viene corrisposta un'assegnazione pari a circa il 50 per cento del suo fabbisogno.

Per tutte le altre ditte rappresentanti delle diverse industrie birrarie nazionali e per l'importazione di birra estera, può essere soddisfatto soltanto il 35-40 per cento del fabbisogno risultante dalle fatture di acquisto.

Il fabbisogno annuo occorrente, secondo le richieste delle ditte interessate, a quanto risulta dagli accertamenti effettuati, può essere calcolato in ettolitri 20.000.

Spiriti, liquori, eccetera.

Anche per l'alcole la situazione non è soddisfacente. Attualmente viene distribuita alla popolazione con età superiore ai 18 anni una assegnazione annua pari a litri anidri 0,750 *pro capite*, il che significa poter prelevare una bottiglia e mezza di liquore estero (cognac o whisky), ed alle sette industrie locali fabbricanti liquori e profumi un riparto di 300 ettanidri annui circa, insufficiente a coprire il 50 per cento della loro produzione.

Libri di testo scolastici.

La quota di 10 milioni di valore prevista per l'acquisto di libri di testo scolastici in altre lingue o lingua mista, nell'anno 1969, è stata totalmente impegnata sin dai primi del mese di ottobre e non è stato possibile accogliere le numerose richieste dei librai presentate dopo tale data.

Anche questa voce ha necessità di essere aumentata e portata ad almeno lire 15 milioni.

Attrezzature per l'agricoltura.

Gli agricoltori sono ormai orientati verso la meccanizzazione totale delle loro aziende per cui la richiesta di macchine agricole sul mercato si sta facendo sempre più intensa anno per anno.

La quota valore di lire 75.000.000 prevista dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, numero 305, non è sufficiente per soddisfare le richieste.

Da quanto è dato di sapere tale quota dovrebbe essere portata almeno a lire 150 milioni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, al fine di evitare che qualche tipo di macchina od attrezzo agricolo non venga ammesso all'esenzione perchè di fabbricazione nuova e di tipo non contemplato dalla classificazione prevista dalle voci riportate dalla legge in questione (cosa già accaduta in passato), sarebbe altresì opportuno che in sede di variazione la citata classificazione venisse aggiornata.

La classificazione attuale, infatti, risale alla legge 5 maggio 1956, n. 505, quando la meccanizzazione dell'agricoltura in Valle era appena agli inizi e non si prevedeva la necessità di determinate attrezzature.

Di conseguenza, mentre alcune attrezzature non sono più utilizzate, altre la cui utilità è indiscussa non sono ammesse in contingente; ad esempio: presse raccogliatrici e macchine autocaricanti.

Necessita, pertanto, che l'attuale classificazione venga sostituita con quella molto più semplice di « Attrezzature per l'agricoltura » senza scendere in dettagliate specificazioni, di modo che tutti gli attrezzi e tutte le macchine destinate ai lavori agricoli possano indistintamente essere ammesse alla esenzione fiscale prevista.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente disegno di legge.

ALLEGATO

Riepilogo movimento autoveicoli e motocicli.

Esistenza autovetture, automobili, autocarri funzionanti a benzina al 1° gennaio 1967	n.	19.817
Esistenza autovetture, automobili, autocarri funzionanti a benzina al 31 dicembre 1969	»	30.549
Incremento netto (pari al 54,16 per cento)	n.	10.732
<hr/>		
Esistenza motocicli e motoscooters funzionanti a benzina al 1° gennaio 1967 (*)	n.	20.165
Esistenza motocicli e motoscooters funzionanti a benzina al 31 dicembre 1969 (*)	»	24.290
Incremento netto (pari al 20,46 per cento)	n.	4.125
<hr/>		
Esistenza autocarri e autoveicoli funzionanti a gasolio al 1° gennaio 1967	n.	1.644
Esistenza autocarri e autoveicoli funzionanti a gasolio al 31 dicembre 1969	»	2.097
Incremento netto (pari al 27,56 per cento)	n.	453
<hr/>		

(*) Nei motocicli sono compresi i velocipedi con motore ausiliario ed i motoscooters non soggetti ad immatricolazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, numero 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

zucchero, quintali 50.000;

caffè crudo, quintali 7.000;

surrogati di caffè, quintali 500;

cacao in grani, quintali 1.000;

tè, quintali 100;

semi di soja, quintali 8.500;

semi di arachidi, quintali 1.500;

spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi, ettanidri 2.000;

alcole denaturato, ettanidri 500;

birra, ettolitri 20.000;

benzina, quintali 250.000;

gasolio, quintali 100.000;

petrolio, quintali 6.000;

gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico, quintali 70.000;

olio lubrificante, quintali 6.000;

libri di testo scolastici in altre lingue o in lingua mista approvati dall'amministrazione regionale, lire 15.000.000;

attrezzature per l'agricoltura, lire 150 milioni;

attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe, (valore) lire 3.000.000.000.

I contingenti delle merci immessi al consumo in esenzione fiscale, di cui al comma precedente, saranno ogni due anni adeguati al fabbisogno locale in relazione all'incremento della popolazione e della motorizzazione anche agricola, industriale e artigianale.

A tale adeguamento si provvede con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, limitatamente a ciascun genere contingentato per il quale sia constatato un incremento non inferiore al 5 per cento annuo rispetto ai limiti stabiliti dalla legge vigente ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.